



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA

Cont. 1338/2014 – Avv. Guerra

COPIA PER
CONTROPARTE

TRIBUNALE DI GENOVA

Comparsa di costituzione e risposta

per la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, e per il **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 80014130928), in persona del Ministro in carica, legalmente rappresentati in causa e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F. 80101740100), domiciliataria in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2 - fax 010591613 - p.e.c. ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

contro

MUZIO Avv. Laura

(Avv. M. Mori)

Visto ed impugnativamente considerato l'atto di citazione, notificato in data 18.7.2014, ad istanza dell'Avv. Muzio Laura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno, come in epigrafe rappresentati e difesi, si costituiscono in giudizio, rilevando ed eccependo quanto segue.

Con il suddetto atto di citazione, l'Avv. Muzio Laura, premesso che, in conseguenza della legge elettorale n. 270/2005, poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1/2014, non ha potuto esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità conformi ai principi costituzionali del voto "personale, uguale, libero e segreto" e "a

suffragio universale e diretto", nelle elezioni alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica svoltesi negli anni 2006, 2009 e 2013, ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno, rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, accertare che l'esponente non ha potuto esercitare il proprio diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica svoltesi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 270/2005 e sino alla data della presente citazione o quantomeno sino a quello della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014, secondo le modalità previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto e conseguentemente condannare, eventualmente anche in solido tra loro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del presidente protempore nonché il Ministero dell'Interno in persona del Ministro protempore entrambi presso l'Avvocatura Generale dello Stato corrente in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2 a risarcire il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene previsto e tutelato (il voto) dalle norme di rango costituzionale citate e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 89 cost., 2043 c.c., 1 L. n. 400/1988 ovvero per le altre norme meglio viste e ritenute con quantificazione in via anche equitativa o nella misura che sarà determinata in corso di causa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante ed in ogni caso non superiore alla somma di € 5.100,00. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali".

Le domande *ex adverso* azionate sono palesemente infondate, **non sussistendo, nella fattispecie, alcun danno risarcibile.**

Al riguardo, si rileva che la Corte di Cassazione, con sentenza 16.4.2014 n. 8878, citata dalla stessa controparte, ha affermato: "La sopra

ricordata precisazione della Corte Costituzionale, la quale ha osservato che le elezioni svolte costituiscono un <<fatto concluso>> idoneo a giustificare che i rapporti sorti nel vigore della legge annullata <<rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida>> in quanto <<esauriti>>, dimostra che la tutela riconosciuta dall'ordinamento ai ricorrenti elettori, oltre all'accertamento per il passato della lesione subita e del diritto al rimborso delle spese sostenute per conseguire tale risultato processuale, è quella, pienamente soddisfattiva, della riparazione in forma specifica per effetto della sentenza costituzionale che ha ripristinato la legalità costituzionale, potendo essi, a decorrere dal 13 gennaio 2014 ed attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti costituzionali".

In altre parole, la S.C., dopo aver specificato che, per effetto della decisione n. 1/2014 della Corte Costituzionale, i ricorrenti elettori avevano ricevuto soddisfattiva riparazione in forma specifica della lesione subita, ha riconosciuto soltanto a quei ricorrenti elettori che avevano agito in giudizio - e per il sol fatto che, a seguito della loro iniziativa, si era pervenuti alla declaratoria di incostituzionalità delle norme contenute nelle legge elettorale n. 270/2005 (e, quindi, all'accertamento della lesione del diritto di voto) - esclusivamente il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per conseguire tale risultato processuale.

Nella fattispecie, non appare invocabile la medesima tutela, atteso che l'accertamento, per il passato, della lesione del diritto di voto è già esplicitamente contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014, senza la necessità che tale lesione venga singolarmente accertata nei confronti di ciascun singolo cittadino.

La pronunzia che parte attrice invoca in questa sede, infatti, non è

di accertamento della lesione subita bensì dichiarativa - ed improduttiva di effetti giuridici - di quell'accertamento, già automaticamente discendente dalla pronuncia di incostituzionalità.

Per scrupolo defensionale, comunque, si eccepisce anche la **prescrizione** dei diritti risarcitori *ex adverso* azionati.

Nel caso all'esame, infatti, parte attrice invoca tutela ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., ragion per cui, in punto prescrizione, torna applicabile il disposto di cui all'art. 2947 Cod. Civ..

Di conseguenza, per ciò che si riferisce alla lesione del diritto di voto, subita nelle elezioni svoltesi negli anni 2006 e 2009, il termine quinquennale di prescrizione, avuto riguardo alla data di notificazione dell'atto di citazione ed in assenza di diversi atti interruttivi, deve ritenersi ampiamente decorso.

Senza contare che la controparte invoca una quantificazione equitativa del pregiudizio subito, senza fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno.

*** **

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere, in quanto infondate, non provate o comunque prescritte, le domande di parte attrice. Vinte le spese.

Con ogni riserva.

*** **

Genova, 18 novembre 2014.

Carmine Guerra
Avvocato dello Stato

